



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**

**- Sezione II Civile -**

Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

<b>Dott. Emanuela</b>	<b>GERMANO CORTESE</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>Dott. Patrizia</b>	<b>DOLCINO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>Dott. Maurizio</b>	<b>ALZETTA</b>	<b>CONSIGLIERE Rel.</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al R.G. 223/2015 promossa in sede di appello da:

**Consorzio Mercato Coperto**, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Denis Matoni, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28.1.2015 (C.F. 00958220055) con sede in Asti, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fogliotti giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione in appello e con domicilio da intendersi eletto presso la Cancelleria di questa Corte ai sensi del R.D. 22.1.1934, n. 37, art. 82; il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria a mezzo telefax, al n. 0141.356112, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: [fogliotti.mario@ordineavvocatiasti.eu](mailto:fogliotti.mario@ordineavvocatiasti.eu)

**- Parte attrice in riassunzione -**

**CONTRO**

**Le Linguacce del Furnè s.r.l.**, (già **Le Linguacce del Furnè di Paterna Mario & C. s.a.s.**) con sede in Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Federica Paterna, rappresentata e difesa dall'avv. Maura Lanfranco del foro di Asti, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in data 4 maggio 2015 e con domicilio da intendersi eletto presso la Cancelleria di questa Corte ai sensi del R.D. 22.1.1934, n. 37, art. 82; il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0141.354989, ovvero all'indirizzo di PEC: [lanfranco.maura@ordineavvocatiasti.eu](mailto:lanfranco.maura@ordineavvocatiasti.eu)

**- Parte convenuta in riassunzione -**

Udienza collegiale di spedizione del 23.2.2016.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Conclusioni precisate il 23.2.2016.**

**Per l'attrice in riassunzione:**

*“Voglia la Corte di Appello ecc.ma; respinta ogni contraria istanza; con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione nei termini di legge;*

*in via istruttoria:*

*-ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi di cui ai numeri 1 - 2 - 3 - 4 di memoria 12.3.2004 di primo grado, con i testi ivi indicati;*

*- ordinare alla ditta Le Linguacce del Furnè s.r.l. l'esibizione in giudizio di copia dell'atto di acquisto di azienda stipulato con la ditta Il Giardino del Dolce s.a.s., o comunque l'atto di acquisto*



dell'azienda di cui è causa avente sede in Asti, Piazza Libert , Mercato Coperto, al fine di farne acquisizione ex art. 210 c.p.c., per i motivi dedotti in memoria 12.3.2004 di primo grado;

nel merito:

-in riforma parziale della impugnata sentenza del Tribunale di Asti n. 794/2004 depositata in data 20.12.2004, respingere ogni domanda giudizialmente proposta dalla ditta Le Linguacce del Furn  s.r.l., in quanto infondata in fatto ed in diritto;

-in subordine, compensare integralmente fra le parti le spese di primo grado di giudizio;

in ogni caso:

con il favore di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

Si trascrivono i capitoli di prova per interrogatorio e testi di cui alla memoria ex art. 184 c.p.c. 12.3.2004, non assunte in primo grado, di cui si chiede ora l'ammissione in grado di appello:

1. Vero che in data 22.10.2002 la ditta Le linguacce del Furn  di Paterna Mario e C. s.a.s. ha iniziato l'attivit  presso il Mercato Coperto di Asti, posteggio n. 18, essendo subentrata per acquisto di azienda alla ditta Il Giardino del Dolce di Risso Marisa e C. s.a.s.

2. Vero che la ditta Il Giardino del Dolce venditrice operava con la destinazione merceologica di "produzione propria di gelateria e pasticceria siciliana", come autorizzato dal Consorzio Mercato Coperto.

3. Vero che tale ditta il Giardino del Dolce s.a.s. si era sempre attenuta alle disposizioni del regolamento interno sulle destinazioni commerciali dei vari posteggi, ed anzi per variare l'attivit  relativa al posteggio dalla stessa occupato aveva rivolto con lettera 04.06.1999 (prodotta e da rammostrarsi) richiesta di autorizzazione al Consorzio.

4. Vero che gli organi del Consorzio hanno sempre vigilato sul rispetto del predetto regolamento interno, ed anzi il presidente Ferruccio Sismondi con lettera 15.11.2001 (prodotta e da rammostrarsi) invitava espressamente tutti i consorziati a rispettare il regolamento suddetto, nonch  a richiedere al Consorzio eventuali variazioni di destinazioni commerciali.

Indicandosi a testi: sig.ra Rissio Marisa, gi  socia accomandataria societ  Il Giardino del Dolce s.a.s., residente in Asti; 2) Sig. Baldi Franco, residente in Asti; 3) dott. Enzo Arleri, residente in Asti".

#### **Per la convenuta in riassunzione:**

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di legge:

1) in via preliminare e pregiudiziale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Asti nella causa RG 283/03, dichiarare la nullit  della comparsa di costituzione e della costituzione del Consorzio convenuto nella causa RG 283/03 Tribunale di Asti per nullit  della procura alle liti e/o per difetto di rappresentanza del sig. Perissinotto Gianni, privo statutariamente del potere di rappresentanza, con conseguente inefficacia di tutte le eccezioni processuali e di merito svolte;

2) sempre in via preliminare: dichiarare la propria competenza ex art. 8 dello Statuto, norma che prevale comunque sulla clausola 23;

3) in via preliminare e in via subordinata: dichiarare la nullit  dell'art. 23 ai sensi dell'art. 34 secondo comma D. Lgs. n. 5/2003;

4) in via preliminare ed in via di gradato subordine: dichiarare la nullit  della clausola 23 dello Statuto;

5) nel merito: annullare la delibera 3.1.2003 impugnata in quanto nulla, annullabile ed illegittima, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Asti n. 794/2004, depositata in data 20.12.2004;

6) in via istruttoria: ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi di cui ai punti a), b), c) di memoria 31.1.2003, i capitoli d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) di memoria 15.3.2004 e q) ed r) di



memoria 5.4.2004; testi indicati nelle memorie citate; disporre *ctu* con il quesito indicato a pag. 12 di atto di citazione, capitoli qui integralmente ritrascritti;

7) confermare la sentenza resa dal Tribunale di Asti per quanto attiene alla condanna del Consorzio Mercato Coperto al pagamento a Linguacce del Furnè s.r.l., già Linguacce del Furnè di Paterna Mario e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, delle spese legali della causa RG 283/03, liquidate in complessivi € 5.403,00, di cui € 3.900,00 per onorari, € 1.500,00 per diritti ed € 3,00 per esposti, oltre pesi ed accessori come per legge sulle voci soggette;

8) dichiarare tenuto e condannare il Consorzio Mercato Coperto al pagamento a Le Linguacce del Furnè s.r.l., già Le Linguacce del Furnè di Paterna Mario e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, delle spese del presente giudizio di appello, oltre accessori di legge, IVA e CPA, spese di CTU e di CTP;

9) dichiarare tenuto e condannare il Consorzio Mercato Coperto, al pagamento a Le Linguacce del Furnè s.r.l., già Le Linguacce del Furnè di Paterna Mario e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, delle spese del giudizio di Cassazione RGN 15743/2007 come disposto nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – 15 aprile 2014 depositata in data 2 luglio 2014 n. 15128/2014 Rep. 2594;

10) dichiarare infine tenuto e condannare il Consorzio Mercato Coperto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – n. 15128/2014 che ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino n. 149/2007 resa in data 26.1.2007, depositata in data 2 febbraio 2007, a rimborsare a Le Linguacce del Furnè s.r.l., già Le Linguacce del Furnè di Paterna Mario e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, le spese legali corrisposte al Consorzio Mercato Coperto in forza della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino – Sezione Prima Civile – n. 149/2007, depositata in data 2.2.2007, che condannava Le Linguacce del Furnè di Paterna Mario e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla rifusione, in favore del Consorzio Mercato Coperto, in persona del legale rappresentante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate: per il primo complessivamente in euro 5.705,00, di cui euro 1.305,00 per diritti ed euro 4.400,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA; per il secondo, complessivamente in euro 6.076,00, di cui euro 358,00 per spese, euro 768,00 per diritti ed euro 4.950,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nella misura di € 16.767,75 (sedicimilasettecentosessantasette/75) oltre interessi legali e successive sulla scorta di atto di precetto 21 marzo 2007 notificato a Le Linguacce in data 30.3.2007, precetto allegato al fascicolo del giudizio di Cassazione, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo”.

### Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2003 la società Le Linguacce del Furnè<sup>1</sup> s.a.s. di Paterna Mario & C., in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Asti il Consorzio Mercato Coperto<sup>2</sup> per chiedere l'accertamento, previa l'ammissione dei mezzi di prova dedotti, e la declaratoria di annullamento della delibera di esclusione dell'esponente in data 20.1.2003. A sostegno della domanda la s.a.s LLF premetteva di aver acquistato, giusta atto a rogito del notaio Girino di Asti in data 21.10.2002, l'azienda denominata “Il Giardino del Dolce” di Rissio Maria & C. s.a.s., operante all'interno del Consorzio in Asti, in esso subentrando a norma dell'art. 2610 cod. civ.; assumeva di averne dato immediata comunicazione e di aver provveduto al pagamento delle spese di

<sup>1</sup> D'ora in poi brevemente, la sas LLF.

<sup>2</sup> D'ora in poi brevemente, il Consorzio.



gestione di propria competenza e di aver ricevuto, ciononostante, comunicazione - in data 20.1.2003 dal vicepresidente<sup>3</sup> - della delibera assunta in data 3.1.2003 della propria esclusione a norma dell'art. 7 dello statuto, "*per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli ordini consortili*".

Ciò premesso, proponeva impugnazione della delibera suddetta ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

A fondamento della pretesa azionata in giudizio, la LLF sas deduceva una molteplicità di vizi (articolati in dieci punti), principalmente riconducibili ai seguenti: alla violazione dell'art. 2610 cod. civ., per l'inosservanza del termine perentorio di 30 giorni dal subentro nel Consorzio per la sua esclusione; alla nullità, per omessa informazione del contenuto della deliberazione, neppure tempestivamente (entro i 15 giorni successivi) né regolarmente (costituendo tale compito, per statuto, prerogativa presidenziale) comunicata; alla sua incompatibilità con la successiva accettazione di pagamento delle spese richieste; rivendicando, comunque, la legittimità del proprio operato, non in contrasto con gli scopi del Consorzio e, soprattutto, la libertà del singolo commerciante di vendita di ogni prodotto (a seguito della riforma della disciplina del commercio con il D. Lg. 31.3.1998, n. 114) e lamentando anche una disparità di trattamento rispetto ad altri commercianti consorziati, i quali avevano ampliato l'ambito della propria attività di vendita.

Instauratosi il contraddittorio, il Consorzio convenuto resisteva in giudizio eccependo, in persona del proprio legale rappresentante, l'improponibilità della domanda avversaria per effetto della previsione della devoluzione in arbitrato delle controversie tra consorziati (rif. art. 23 statuto); sosteneva, nel merito, in ogni caso l'infondatezza della domanda e ne chiedeva la reiezione sul presupposto dell'avvenuta variazione di fatto, senza alcuna autorizzazione, della propria attività (in origine di "produzione propria di gelateria e pasticceria siciliana") in quella di vendita di panetteria e pasticceria. Evidenziava come nel posteggio n. 18, la dante causa della LLF avesse sempre rispettato la destinazione merceologica prestabilita e, contestati gli altri profili di doglianza sollevati dalla controparte, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie.

Con sentenza depositata in data 20 dicembre 2004, il Tribunale di Asti, disattese le eccezioni preliminari di nullità della procura alle liti del Consorzio convenuto e di inapplicabilità della clausola compromissoria – ritenuta espressamente derogata dalla previsione statutaria di ricorso all'a.g.o. in caso di esclusione del consorziato – e ravvisata, nel merito, l'annullabilità della deliberazione impugnata, siccome di formale ammissione al consorzio e di contestuale esclusione da esso<sup>4</sup>, ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo, con la sentenza in data 20 dicembre 2004, annullava la deliberazione di esclusione della società attrice – deliberazione assunta dal c.d.a. del Consorzio in data 3 gennaio 2003, e condannava l'ente convenuto alla rifusione delle spese in favore della parte attrice.

Con atto di citazione notificato in data 13 aprile 2005, il Consorzio Mercato Coperto proponeva appello avverso l'impugnata sentenza di cui, in base ai due motivi di gravame e previa ammissione dei mezzi di prova dedotti, chiedeva la riforma e, quindi, la reiezione, in principalità, dell'impugnazione avversaria ed in subordine la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.

La Corte procedeva nella contumacia della s.a.s. Le Linguacce del Furnè di Paterna Mario & C.

Con sentenza depositata in data 2 febbraio 2007 la Corte di Appello di Torino, in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva la domanda proposta dalla s.a.s. LLF di Paterna Mario & C. proposte con l'atto di citazione notificato il 2 febbraio 2003 nei riguardi del Consorzio Mercato Coperto

<sup>3</sup> E senza che ve ne fosse allegata una copia.

<sup>4</sup> E senza, quindi, significativo decorso di tempo per l'apprezzamento dell'inosservanza sanzionata.



e condannava la società medesima alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio, liquidate come da dispositivo.

La Corte territoriale, valorizzata l'ammissione dello svolgimento di attività radicalmente diversa (da quella di produzione propria di gelateria e pasticceria siciliana espressamente previste riguardo al posteggio n. 18 occupato per subingresso a seguito di acquisto di azienda), di panetteria o pasticceria in genere, senza autorizzazione consortile e ritenuta la gravità della violazione alle disposizioni del contratto e degli ordini consortili, nonché del regolamento interno (doc. 4 fasc. consorzio), riteneva legittima nel merito la delibera impugnata. In particolare, osservava come nessuna contestazione fosse stata sollevata in merito alla variazione merceologica non consentita da essa realizzata da parte della sas LLF esclusa, la quale, anzi, aveva impostato il merito delle proprie difese sulla rivendicazione del diritto in capo alla stessa all'esercizio dell'attività di rivendita, oltre che dei prodotti di pasticceria, anche del pane. In ordine alla prova dell'epoca di avvio della variazione dell'attività, teneva in considerazione la lettera dei signori Crema e Carbone in data 18 ottobre 2002, di diffida rispetto alle tabelle merceologiche (cfr. doc. 12 Consorzio).

La Corte riteneva non necessario, infine, esaminare gli ulteriori profili di doglianza sollevati in primo grado dalla s.a.s. LLF per omessa loro riproposizione a causa della contumacia della stessa in sede di gravame.

Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso la sas LLF formulando dodici motivi, illustrati in memoria.

Il Consorzio Mercato Coperto ha resistito avanti la Corte di Cassazione a mezzo di controricorso.

Con il primo motivo, la sas LLF deduceva la violazione degli articoli 163 bis, 164, co.1, e 342, co. 2, c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.), nonché il vizio di motivazione, poiché il termine a comparire concesso all'appellato, perentorio e inderogabile, era stato inferiore a quello in allora stabilito di 60 giorni liberi rispetto alla data dell'udienza indicata in citazione (notificata il 13.4.2005 per l'udienza dell'8.6.2005).

Con il secondo era dedotta la violazione degli artt. 168 bis, 359 c.p.c. e 132 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenuto implicitamente che lo spostamento dell'udienza (al 21.6.2005), giusta decreto 13.5.2005, avesse sanato il rispetto dei termini a comparire; ad avviso della sas ricorrente, si sarebbe dovuto ritenere che quel decreto, richiamando in via generica l'art. 168 bis c.p.c. e quindi riferito al co. 4° di tale norma, fosse inidoneo ad incidere sui termini processuali.

Con il terzo motivo, era dedotta la violazione degli artt. 163 bis, 168 bis e 342 (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.) per aver ritenuto (la Corte territoriale) che fosse stato rispettato il termine minimo a comparire di 60 giorni, computando nei giorni anche quelli della data differita, senza considerare che – per il rispetto dei termini minimi di comparizione – nulla cambia se lo spostamento dell'udienza indicata in citazione sia avvenuto ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 168 bis c.p.c., non essendo il comma 5 dell'art. 168 bis suscettibile di sanare il termine inferiore al minimo di legge assegnato dall'appellante all'appellato.

Con il quarto motivo era dedotta la violazione degli artt. 163 bis, 164, 168 bis e 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte ritenuto rispettato il termine minimo a comparire sommando i termini inferiori al minimo legale (cioè i 55 giorni) tra la notifica e la citazione fissata a quelli tra detta udienza e quella differita ex art. 168 bis c.p.c. e così violando il principio per il quale il differimento dell'udienza deve rispettare da solo e integralmente il termine minimo a comparire.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimi i motivi di doglianza suddetti, rilevando come la questione giuridica in esame fosse la seguente: se i termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.



decorrenti dalla data di notifica della citazione (in primo grado e in appello) debbano essere calcolati con riferimento alla data dell'udienza indicata in citazione, oppure alla data dell'udienza differita, con decreto a norma dell'art. 168 bis, co. 5, c.p.c.. Gli effetti sarebbero quelli della non sanabilità del differimento dell'udienza nel primo caso e della sanabilità nel secondo.

La Suprema Corte ha precisato che l'udienza dell'8.6.2005 è stata differita con decreto che richiamava l'art. 168 bis c.p.c. e, quindi, implicitamente il comma 5 di tale norma<sup>5</sup>; ha chiarito, inoltre, come sia indiscutibile l'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c. nel giudizio di appello, così come indirettamente desumibile dall'art. 343, co. 1, c.p.c..

Illustrata la differente *ratio* dei commi 4 e 5 dell'art. 168 bis c.p.c., la Corte di legittimità ha escluso la possibilità di accogliere la tesi del Consorzio, per il quale il termine di comparizione concesso all'attore o all'appellante sarebbe suscettibile di integrazione o prolungamento per effetto del decreto di differimento adottato in base al comma 5 della disposizione in esame – con l'effetto di implicita ed automatica sanatoria della nullità della citazione nel caso in cui la data dell'udienza di comparizione fissata non avesse rispettato il termine minimo dell'art. 163 bis c.p.c..

La *vocatio in ius*, con l'indicazione del giorno dell'udienza, è atto esclusivamente della parte attrice o appellante che deve rispettare i termini minimi di comparizione, stabiliti dalla legge (art. 163 bis c.p.c.), come si desume dagli artt. 163 n. 7 e 342, co. 2, c.p.c.. L'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale è causa di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.; tale nullità può essere sanata soltanto mediante rinnovazione della citazione disposta dal giudice in un termine perentorio, o, per effetto della costituzione del convenuto, il quale ha comunque diritto alla fissazione di nuova udienza. Che il convenuto o l'appellato abbiano, di fatto o inconsapevolmente, potuto fruire di un termine a comparire corrispondente a quello minimo legale per effetto del prolungamento del termine originario grazie ad un decreto di differimento di cui non è prevista comunicazione alle parti non costituite, non è sufficiente a far ritenere raggiunto lo scopo della norma concernente i termini a comparire. Lo scopo potrebbe dirsi raggiunto solo quanto l'atto di citazione sia stato notificato al convenuto nel termine minimo a comparire, che, per essere conforme a legge deve essere unico, pena la compromissione del diritto di difesa.

Confutati gli argomenti sostenuti dalla difesa del Consorzio controricorrente, in conclusione, la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: *“ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data di notifica della citazione (in primo grado e in appello), si deve far riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione; nel caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando quei termini risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, commi 4 e 5 c.p.c.”.*

La Corte ha esaminato, quindi, il quinto motivo di doglianza, a mezzo del quale era dedotta la violazione degli artt. 163 n. 7, 164, comma 1, 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), perché nell'atto di citazione in appello era mancato l'avvertimento all'appellato che, nel caso di tardiva costituzione, oltre i venti giorni precedenti l'udienza fissata, si sarebbe verificata la decadenza dal proporre appello incidentale.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando come le Sezioni Unite (Cass. SU 9407/13) avessero stabilito che l'art. 342 c.p.c. (nel testo vigente a seguito della novella di cui all'art. 50 della L. 353/90 e prima della modifica di cui al D.L. 83/12 conv. nella L. 134/12) non richiede che l'atto di appello contenga lo specifico avvertimento (ex art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c.) che la costituzione oltre i

<sup>5</sup> Essendo stato il decreto in questione adottato dopo la nomina dell'istruttore (rif. a Cass. 27571/13 e n. 8897/05).



termini di legge implichi le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., essendo tali decadenze riferite soltanto al giudizio di primo grado.

Di conseguenza, nei limiti sopra esposti, la Suprema Corte ha cassato la sentenza disponendone il rinvio ad altra sezione di questa Corte d'appello anche per la statuizione delle spese del giudizio di legittimità.

2.2. La riassunzione, le difese delle parti ed il processo di rinvio.

Il Consorzio Mercato Coperto ha riassunto il giudizio con atto notificato in data 3.2.2015 alla sas LLF, la quale ha resistito in giudizio come da comparsa di costituzione del 5 maggio 2015.

L'attore in riassunzione ha sostanzialmente riprodotto precedentemente proposto nel giudizio di cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte territoriale nei termini sopra illustrati. Ha, quindi, ribadito di accettare le decisioni pregiudiziali del Tribunale di Asti (riguardanti la reiezione dell'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dal vice presidente del Consorzio e della devoluzione della controversia a collegio arbitrale, sollevata dallo stesso Consorzio), ma di sostenere l'illegittimità della decisione del giudice di prime cure ritenendola fondata su una non corretta valutazione dei fatti e delle circostanze di causa.

Il Tribunale di Asti ha ritenuto la irregolarità della deliberazione 3.1.2003 del CdA del Consorzio Mercato Coperto, di esclusione della ditta le Linguacce del Furné s.a.s., senza che fosse trascorso “un significativo intervallo di tempo a seguito dell'ammissione”, ammissione disposta in forza della stessa delibera di esclusione. Secondo il Consorzio - attore in riassunzione – il Tribunale avrebbe imputato all'ente la mancata concessione di un adeguato periodo di tempo, dopo l'ammissione, per consentire alla stessa ditta di adeguare la propria attività alle pattuizioni consortili. Una tale impostazione non sarebbe condivisibile giacché la ditta Le Linguacce del Furné era subentrata di diritto alla ditta Il Giardino del Dolce s.a.s., nella posizione di consorziata a seguito di acquisto di azienda e sin dal subentro (22.10.2002), la stessa aveva – radicalmente e senza autorizzazione consortile – mutato l'oggetto dell'attività commerciale per la quale era stata autorizzata la partecipazione della stessa al Consorzio Mercato Coperto di Asti (da “produzione propria di gelateria e pasticceria siciliana” e panetteria e pasticceria in genere). Di conseguenza, al momento dell'assunzione della delibera di esclusione (3.1.2003), si sarebbe dovuto ritenere già decorso, per la LLF, un periodo di tempo congruo ai fini dell'adeguamento all'oggetto dell'attività autorizzata.

Anzi, la ditta LLF in questione aveva dato per pacifico e per scontato, nell'ambito di tutte le difese svolte, di aver diritto a non adeguarsi alle pattuizioni consortili.

La LLF, infatti, a due anni di distanza (all'epoca) aveva proseguito nell'attività di vendita al dettaglio di prodotti di panetteria e pasticceria, in contrasto con le pattuizioni interne del Consorzio ed era rimasta inerte anche all'invito del Consorzio stesso (giusta raccomandata AR 30.12.2004) ad ottemperare a tali pattuizioni.

In ragione della soccombenza reciproca, nel giudizio di primo grado, il Consorzio ha eccepito l'illegittimità della liquidazione delle spese totalmente a carico del Consorzio, sostenendo come, invece, sarebbe stata conforme a giustizia la totale compensazione delle spese di lite.

La società LLF, costituendosi nel giudizio di rinvio, ha riproposto le argomentazioni svolte avanti il Tribunale di Asti e, ribadito, in primis, una serie di rilievi concernenti l'omissione di ogni iniziativa da parte del Consorzio a fronte del sub ingresso della società appellata (in data 21.10.2002) entro trenta giorni a' termini dell'art. 2610 c.c.; la mancata allegazione, nella lettera di esclusione, della delibera, con conseguenza carenza di motivazione del provvedimento; la irritualità del provvedimento di esclusione, come assunto dal vice-presidente del Consorzio, privo dei poteri di rappresentanza; la necessità di dover considerare revocato il provvedimento di esclusione in relazione alla continuata percezione delle spese di gestione dello stallo occupato dalla società LLF; il fatto che il regolamento



interno al Consorzio – posto alla base del provvedimento di esclusione – sia stato non approvato, né depositato presso alcun organo, né conosciuto dai Consorziati e, comunque, dalla LLF perché non dichiarato nella cessione da parte della cedente “Il Giardino del dolce s.a.s.”; la circostanza che le limitazioni dell’attività merceologica di ogni singolo imprenditore sia da ritenersi nulla perché in contrasto con la normativa del commercio introdotta dalla normativa sul commercio di cui al d. lgs. 114/98 e con la normativa sulla libera concorrenza (L. 287/90) e ciò anche alla luce del fatto che il Comune di Asti aveva chiarito esser consentito ad ogni operatore “nell’ambito del proprio settore la vendita di tutta la gamma merceologica” (doc. 5 fasc. I grado). Da ultimo ha osservato come il c.d. regolamento interno – alla cui redazione la LLF non aveva preso parte – non fosse opponibile alla convenuta in riassunzione. Ha contestato la decisione assunta dal Tribunale nella parte in cui il primo Giudice ha escluso la ricorrenza di una ipotesi di nullità della costituzione del Consorzio per nullità della procura alle liti. La firma sociale non spetterebbe al vice-presidente nel caso di conflitto di interessi del Presidente, poiché un caso siffatto (per la gravità dell’ipotesi) potrebbe esser risolto soltanto con la nomina di un nuovo Presidente e non aggirando il conflitto mediante il coinvolgimento del vice-presidente. Nel merito, ha osservato (ribadendo quanto sottolineato già in primo grado) che l’ammissione della convenuta in riassunzione era avvenuta giusta delibera 3.1.2003 – e ciò in relazione al possesso della stessa dei requisiti come richiesto dall’art. 5 dello Statuto – e se il Consorzio medesimo avesse ritenuto che l’attività svolta dalla società LLF fosse in contrasto al regolamento interno, non ne avrebbe dovuto sancire l’ammissione, oppure, nel termine di 30 giorni, avrebbe dovuto disporre l’esclusione.

Di conseguenza, la convenuta in riassunzione ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza resa dal Tribunale di Asti nella causa RG 283/03, di dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta per nullità della procura alle liti, ovvero per difetto di rappresentanza del sig. Perissinotto, con conseguente inefficacia di tutte le eccezioni processuali e di merito svolte; in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la propria competenza ex art. 8 dello Statuto (norma prevalente sulla clausola 23); in via preliminare e subordinata ha chiesto di dichiarare la nullità dell’art. 23 ex art. 34, II comma, del d. lgs. 5/2003; in via gradata ha chiesto di dichiarare la nullità della clausola 23 dello Statuto consortile; nel merito, ha chiesto di annullare la delibera 3.1.2003, perché nulla, annullabile ed illegittima e di confermare la sentenza resa dal Tribunale di Asti, n. 794/04, depositata in data 21.12.2004; in istruttoria ha insistito per l’ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi già indicati nella memoria 31.1.2003 e di quelli indicati alle memorie 15.3.2004 e 5.4.2004; di disporre CTU in forza del quesito di cui a pag. 12 dell’atto di citazione; di confermare la sentenza del Tribunale di Asti sopra indicata in ordine alla condanna del Consorzio Mercato Coperto alle spese legali in essa liquidate; di dichiarare tenuto e condannare il Consorzio Mercato Coperto al pagamento in favore della società LLF delle spese del gravame e delle spese del giudizio di cassazione relativamente alla sentenza pronunciata dalla I Sezione Civile della Suprema Corte in data 15.4.2014 e depositata il 2.7.2014 n. 15128.

All’udienza del 23.2.2016 i difensori precisavano le conclusioni definitive e la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi atti difensivi.

### ***MOTIVI DELLA DECISIONE***

1. La struttura del giudizio di rinvio.

Ai fini di causa, preliminarmente giova concentrare l’attenzione sulla struttura del giudizio di rinvio dalla Suprema Corte.

Come noto, dopo un certo dibattito, la dottrina è giunta a configurare il giudizio di rinvio non già quale rinnovazione del giudizio di appello, ma come la fase di merito del giudizio di legittimità. In altri



termini la sentenza rescindente della Cassazione costituisce la fase di legittimità di un giudizio che, non esaurendosi con essa, deve proseguire nel merito della controversia, da parte del giudice di rinvio il quale subisce le limitazioni proprie del giudizio di legittimità. E così si spiegano i molteplici vincoli cui è soggetto il giudizio di rinvio: il dovere di uniformazione; l'immutabilità del quadro probatorio; l'identità delle parti; la liquidazione delle spese di lite della fase di legittimità. In sintesi, la caratterizzazione (non pienamente aderente alla realtà), del giudizio di rinvio quale processo "chiuso".

La giurisprudenza è giunta a condividere esplicitamente la suddetta ricostruzione del processo di rinvio, esprimendosi nei termini che seguono:

*"il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie per vizio di motivazione) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (c.d. "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo)<sup>6</sup>".*

2. Tanto premesso, occorre considerare che il giudice del rinvio si pone come esecutore dell'interpretazione fatta dalla Cassazione in sede rescindente, con i conseguenti vincoli già sopra richiamati e, anzitutto, quello di uniformazione.

E' proprio quest'ultimo, in considerazione delle diverse prospettazioni difensive, a venire in rilievo nel caso di specie.

Esso, infatti, altro non è se non la conseguenza del fatto che l'applicazione della norma, in ipotesi confliggente con il decisum d'appello, è fatta dalla Cassazione, in sede rescindente, la quale individua la norma astratta da applicare nel caso, ne trae l'interpretazione appropriata e fissa quindi il principio di diritto, cui il giudice del rinvio deve uniformarsi. Il che significa (mutata la prospettiva) che il giudice della fase rescissoria applica non la legge, ciò avendo già fatto la Corte di legittimità, ma determina gli effetti derivanti dall'applicazione della legge, già cristallizzata dalla sentenza rescindente.

Tale conclusione assume piena rilevanza nel caso di specie.

3. I profili del giudizio rescindente.

Per ragioni di ordine logico debbono essere, per prime esaminate, le questioni pregiudiziali e preliminari che, nel giudizio di appello relativo alla sentenza cassata 2.2.2007 n. 149, erano state ritenute superate per effetto della contumacia della LLF in sede di gravame.

La doglianza della LLF in merito alla pretesa nullità della procura conferita nell'interesse del Consorzio convenuto non può essere condivisa: infatti, così come rilevato già dal Tribunale, tale procura risulta legittimamente rilasciata dal vice-presidente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 19

<sup>6</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.11.2000 n. 14892; conf. Cass. Civ., Sez. II, 18.6.1994 n. 5901; Cass. Civ., Sez. III, 22.5.2006 n. 11936.



dello statuto sociale. Così come stabilito dall'art. 16, i casi nei quali il vice-presidente può sostituire il Presidente contemplano, alla lettera c), anche il conflitto di interessi. Il fatto che, in tale ipotesi, il vice-presidente abbia il potere di sostituire il Presidente in conflitto di interessi non costituisce una modalità per aggirare la questione, ma, viceversa, espressione del principio di continuità nell'azione dell'ente. La tesi che vorrebbe, in ogni caso di conflitto di interessi del Presidente, il Consorzio obbligato alla nomina di un nuovo presidente<sup>7</sup>, oltre a vanificare la portata della disposizione statutaria, rischierebbe di mettere a rischio la funzionalità dell'ente. E' indubbio come i poteri di rappresentanza spettino in esclusiva al Presidente (rif. art. 19 lett. c), ma, in ogni caso, la previsione di strumenti diretti ad ovviare all'assenza, all'impedimento ovvero all'impossibilità di esercizio da parte del Presidente – senza giungere alla drastica soluzione proposta dall'appellata – sono in genere previsti con riguardo ad ogni organismo strutturato collegialmente.

Di qui, la reiezione dell'eccezione come riproposta.

I punti 1), 2) e 4)<sup>8</sup>, stante la loro interconnessione, possono e debbono essere trattati congiuntamente.

L'esclusione del consorziato (ex art. 2609 c.c.) viene generalmente ricondotta a due ordini di cause: il venir meno nel consorziato dei requisiti indispensabili per l'attuazione dell'oggetto del consorzio (quale, ad es., la qualifica di imprenditore, il trasferimento di azienda, il provvedimento dell'autorità amministrativa che revochi ad uno dei contraenti una determinata concessione essenziale per lo svolgimento dell'attività); ovvero, il caso della violazione degli obblighi consortili da parte del contraente, connotata dal requisito della particolare gravità e normalmente tipizzata in sede di contratto costitutivo.

Il caso di specie deve, necessariamente, essere ricondotto al secondo tipo di cause.

Sia nel codice che nelle leggi speciali non è previsto alcun caso che prenda in considerazione il divieto di esercitare attività in contrasto con le finalità del consorzio e l'unica ipotesi di esclusione è tuttora quella di cui al secondo comma dell'art. 2610 cod. civ., per il caso di trasferimento di azienda (l'art. 2610 II co. c.c. stabilisce, infatti, che *“se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio”*). Tale soluzione è, del resto, ritenuta coerente con la struttura dei consorzi quali contratti con i quali più imprenditori *“istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”* che hanno quindi un oggetto idoneo a comprendere le più diverse forme di collaborazione fra imprese ed acquistano un loro contenuto in relazione alle singole fattispecie concrete.

Si lamenta, da parte della difesa della società esclusa come il Consorzio non abbia assunto alcuna iniziativa nei trenta giorni previsti dalla disposizione del codice sopra citata. Tale disposizione, diversamente da quanto ritiene la società LLF, è stata interpretata dal Tribunale (e, sul punto, la sentenza non risulta censurata) non già in funzione acceleratoria, quanto in termini opposti: la delibera è stata ritenuta viziata per il fatto che, dal momento della sua adozione, non era decorso un significativo intervallo di tempo, a seguito dell'ammissione stessa, necessario ai fini dell'assunzione del carattere di gravità dell'inosservanza, da parte della LLF, delle disposizioni del regolamento interno e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno dell'addebito<sup>9</sup>.

Giova osservare come la normativa del codice civile invocata dalla LLF può trovare applicazione soltanto nel caso (residuale) di carenza di norme statutarie. Infatti, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato *“la necessità, per il giudice del merito, – ai fini della ricostruzione della disciplina dei*

<sup>7</sup> Cfr. Comparsa di costituzione e risposta, p. 11.

<sup>8</sup> Cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta, p. 7.

<sup>9</sup> Cfr. p. 6 sentenza Trib. Asti, 17.12.2004.



*rapporti interni fra consorziati – di aver riguardo in primo luogo alla volontà manifestata dalle parti nello Statuto e, solo ove questo non disponga, di passare ad individuare la normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia (..) <sup>10</sup>*”. La Suprema Corte ha anche ritenuto che, avuto riguardo alla natura volontaria ed alle finalità privatistiche del Consorzio, ne discenda l’applicabilità della disciplina civilistica delle associazioni riconosciute e dell’art. 24 del codice civile, il quale richiede, ai fini della cessazione dell’appartenenza all’ente una dichiarazione di recesso comunicata per iscritto agli altri associati o una delibera di esclusione adottata dall’assemblea per gravi motivi.

Nel caso di specie, nello Statuto allegato all’atto di costituzione del consorzio <sup>11</sup>, all’art. 5, sono indicate le condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati nei seguenti termini:

*“art. 5 Ammissione di nuovi consorziati.*

*Possono essere ammesse a far parte del Consorzio le piccole e medie imprese del commercio e dell’artigianato purché iscritte presso la CCIAA di Asti e titolari di attività economiche nella struttura di vendita in oggetto ma a condizione che esse non abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimento, non siano state dichiarate fallite ed i cui titolari non siano stati interdetti o inabilitati. Rappresentano inoltre cause ostative all’ammissione l’aver subito negli ultimi anni protesti cambiari senza alcuna giuridica giustificazione, nonché l’aver commesso reati patrimoniali salvo non vi sia stata riabilitazione. L’ammissione al Consorzio avviene su domanda scritta dell’interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente deve dichiarare lo stato di cittadinanza e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e dell’atto costitutivo, del Regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio ed di accettare il tutto nella sua integrità. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. Il consorziato che sia stato ammesso entro 20 giorni dall’invito all’uopo rivoltogli dal Presidente del Consorzio dovrà versare gli importi del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali (..)”*.

All’art. 6 dello Statuto è disciplinato il recesso o l’esclusione del consorziato nei seguenti termini:

*“Art. 6. Recesso - Esclusione.*

*Il consorziato può recedere dal Consorzio; il recesso dev’essere comunicato tramite lettera raccomandata e diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione. In caso di trasferimento di impresa per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell’impresa può subentrare nel contratto di Consorzio purché ricorrano nei suoi confronti le condizioni previste dall’art. 5 del presente Statuto. In ogni caso il subingresso del nuovo titolare deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione”*.

All’art. 7 sono contemplate le fattispecie di esclusione del consorziato come segue:

*“L’esclusione, nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte a suo nome e per suo conto dal Consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli ordini consortili o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione”*.

Il Regolamento interno del Consorzio, approvato giusta delibera assembleare 22.4.1999, stabilisce:

*“art. 3: ogni stallo mantiene il medesimo ambito merceologico di vendita già posseduto in precedenza;*

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.4.2010, n. 10220; ID., 22.12.2015, n. 28492; ID. 28.3.2003, n. 4125.

<sup>11</sup> Atto a rogito del notaio Bruno Marchetti in Asti in data 11.11.1987, rep. 26758 racc. 13644, prod. doc. 2 fasc. Consorzio, all. Lett. A all’atto 13644 di raccolta.



art. 4: *su istanza del consorzio interessato il Consiglio di Amministrazione può variare la destinazione merceologica;*

art. 6: *è obbligatorio, per i consorziati, porre in vendita esclusivamente quanto rientrante nell'ambito merceologico di cui all'art. 3;*

art. 7: *l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento interno costituisce causa di esclusione del consorzio ai sensi dell'art. 7".*

La destinazione d'uso dello stallo assegnato alla LLF si desume ed individua in base alla delibera del CdA consortile 18.6.1999<sup>12</sup>, la quale, nell'ambito alimentare, limita l'attività del Consorzio "Il Giardino del Dolce sas di Riso Marisa & C", dante causa della LLF, giusta contratto di cessione di azienda "alla produzione propria di gelati e pasticceria siciliana".

In base alle disposizioni sopra illustrate, è agevole rilevare come l'esclusione della LLF sia stata deliberata in data 3.1.2003 quale conseguenza automatica della mancata osservanza (inosservanza) del divieto, espressamente prevista dal contratto, di esercitare un'attività diversa da quella per la quale era autorizzato il posteggio del Consorzio Mercato Coperto (di cui al box 18 "produzione propria di gelateria e pasticceria siciliana").

E' pacifico in causa, come già a far tempo dal momento del subentro della LLF al posto della propria dante causa ("Il Giardino del Dolce sas di Riso Marisa & C"), la subentrante si fosse orientata ad aprire un'attività diversa, concernente la vendita di prodotti di panetteria e pasticceria in genere<sup>13</sup>.

Tale circostanza è alla base della delibera di esclusione assunta in data 3.1.2003.

Diversamente da quanto sostiene la difesa della LLF, non vi è alcuna nullità, procedurale o sostanziale, in ordine all'addebito mosso alla società esclusa.

Preliminarmente si deve rilevare come la pretesa inopponibilità di Statuto, regolamento interno ed atti e deliberazioni consortili sollevata dalla LLF non abbia ragion d'essere: la stessa, nel presentare domanda di ammissione al Consorzio ha (necessariamente) dichiarato di essere a conoscenza di tali disposizioni (cfr. art. 5 in merito alle condizioni di ammissione, v. *ut supra*).

L'esclusione è stata comunicata, in conformità alla disposizione statutaria (art. 6), con lettera raccomandata 20.1.2003 (doc. 3) in base alla quale, previa deliberazione dell'ammissione della LLF al Consorzio con la destinazione merceologica prevista per il posteggio n. 18 dal Regolamento interno di destinazione merceologica dei posteggi, e cioè "produzione propria di gelateria e pasticceria siciliana", quale subentrante alla ditta della Riso Marisa, il Consorzio Mercato Coperto ha preso atto della radicale modifica di fatto e senza autorizzazione attuata dalla ditta LLF alla destinazione merceologica del posteggio n. 18 (utilizzato per la vendita di prodotti di panetteria e pasticceria in genere) e, considerata la grave inosservanza della subentrante, ne ha disposto l'esclusione ai sensi dell'art. 7 delle disposizioni statutarie sopra riportate e cioè "per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli ordini consortili..<sup>14</sup>".

<sup>12</sup> Cfr. doc. 7.

<sup>13</sup> Nell'atto di trasformazione al rogito del notaio Amici Ceva di Asti in data 29.12.2006 (rep. 53987 e racc. 9578). Da Le Linguacce del Furnè di Paterna Mario & C s.a.s." a "Le linguacce del Furnè s.r.l." al punto 2) risulta indicato l'oggetto sociale, consistente nell'attività di produzione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti di panetteria e pasticceria; il commercio al dettaglio di pane, grissini, crackers, pasticceria fresca e comunque conservata, sfarinati e prodotti comunque preparati derivati da sfarinati, patatine fritte e simili, in confezioni, confetteria, cereali in genere, legumi secchi ed altri vegetali, riso, pasta alimentare fresca, preparati per minestre e simili, lieviti, prodotti per la preparazione di dolci etc.. (cfr. doc. 3 prod. LLF), con conseguente abbandono della categoria merceologica riconducibile a quella di "dolci tipici" per la quale era stato concesso il posteggio n. 18.

<sup>14</sup> Cfr. Doc. 14 prod. Consorzio Mercato Coperto.



La lettera di esclusione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto, è stata comunicata con raccomandata e la società esclusa non ha titolo per lamentare la motivazione dell'esclusione, dal momento che la stessa contiene indicazione specifica delle ragioni dell'esclusione. Lo Statuto consortile, peraltro, non prevede l'obbligo di comunicazione della delibera assembleare.

Non sussiste, inoltre, alcuna contraddizione tra l'assunzione della delibera di ammissione e quella di esclusione: i requisiti per l'ammissione, come enunciati dall'art. 5 dello Statuto (cfr. *ut supra*) sono diversi da quelli legittimanti l'esclusione: i primi attengono, infatti, al possesso dei requisiti propri di chi appartiene a quella determinata categoria economica, tali da consentire l'ammissione al Consorzio; i secondi concernono, invece, la sussistenza di una giusta causa, incentrata nella specie, sull'inosservanza delle regole statutarie e regolamentari da parte della consorziata per poter permanere all'interno del Consorzio.

Anche la doglianza concernente la pretesa limitazione dell'attività merceologica che, ad avviso della difesa LLF deriverebbe dalle norme consortili (per contrasto con la normativa sul commercio ed in tema di concorrenza), appare invocata in termini impropri: la partecipazione ad un consorzio, in un caso come quello in esame, non è obbligatoria, ma volontaria; inoltre, è proprio la corrispondenza dell'attività autorizzata per ciascun posteggio a quella svolta dai consorziati a garantire il rispetto dei principi cui gli stessi, aderendo al Consorzio, hanno inteso sottoporsi: nel caso di specie, un mutamento non autorizzato come quello posto in essere dalla ditta oggetto di esclusione, oltre a violare le regole interne, avrebbe, di fatto, finito per consentire lo svolgimento di una attività in contrasto con quelle ammesse per ciascun posteggio, alterando i rapporti tra i consorziati.

Le doglianze sollevate con riguardo alla clausola arbitrale di cui all'art. 23 dello Statuto, così come ritenuto dal Tribunale, indipendentemente dalla valutazione in merito alla sua validità, risulta essere stata derogata dalla necessità di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per il caso di esclusione del consorziato. Del resto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la previsione *“del deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio della clausola compromissione, deve preferirsi una interpretazione restrittiva ed affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri”*<sup>15</sup>.

In ogni caso, la difesa di LLF non ha interesse a sollevare la doglianza in esame, essendo la causa stata decisa dal giudice ordinario, con superamento della clausola compromissoria in questione.

In merito all'esclusione, è del tutto evidente come lo svolgimento – già a far tempo dal 22 ottobre 2002 – di attività radicalmente diversa (rispetto a quella autorizzata per il posteggio assegnato) da parte della LLF ed in assenza di richiesta di autorizzazione consortile (e pur a fronte di diffide anche scritte da parte di altri consorziati<sup>16</sup>), ben possa essere ritenuta violazione grave alle disposizioni statutarie legittimante il provvedimento di esclusione e ciò anche in relazione all'inosservanza del richiamo al rispetto delle tabelle merceologiche rivolto alla consorziata medesima ed, in precedenza<sup>17</sup>, a tutti i consorziati.

Di conseguenza, la sentenza del Tribunale di Asti in data 20.12.2004, n. 794, deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere respinta la domanda proposta dalla LLF con atto di citazione notificato il 2.2.2003.

Ogni altra istanza, domanda ed eccezione deve intendersi assorbita e, comunque, respinta.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31.10.2007, n. 22841.

<sup>16</sup> Lettera a firma di Crema e Carbone in data 18.10.2002 (doc. 12, prod. Consorzio Mercato Coperto).

<sup>17</sup> Cfr. lettera raccomandata a mano a firma del presidente Sismondi, in data 15.11.2001 (doc. 9 prod. Consorzio Mercato Coperto).



Trattandosi di causa avente natura prettamente documentale, devono ritenersi inammissibili e, comunque, inconferenti le istanze di prove orali proposte dalle parti. Deve rigettarsi, inoltre, anche l'istanza di nomina di ctu, essendo la causa suscettibile di definizione in base alla ponderazione di questioni di portata squisitamente giuridica, di competenza del giudice.

### 3. Spese.

In ragione dell'esito del giudizio che vede certamente soccombente la società le Linguacce del Furné s.r.l. e sostanzialmente le pretese del Consorzio Mercato Coperto, si ritengono integrati i giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, del gravame, di cassazione e di questo giudizio (di rinvio) in misura di un quarto.

Quanto alle spese, la Corte ritiene di doverle liquidare seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55.

Riguardo alla loro liquidazione, poiché il credito per le spese di lite sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice (nella specie, con la deliberazione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10.3.2014 n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 2.4.2014, n. 77, le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore determinabile del *decisum* e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese del giudizio, in applicazione dei parametri medi ridotti, si liquidano come segue: per il primo grado:

1. fase di studio: € 2.800,00=;
2. fase introduttiva: € 800,00=;
3. fase decisoria: € 1.900,00=;

per il gravame:

1. fase di studio: € 2.600,00=;
2. fase introduttiva: € 800,00=;
3. fase decisoria: € 1.700,00=;

per il giudizio di cassazione:

1. fase di studio: € 2.100,00=;
2. fase introduttiva: € 900,00=;
3. fase decisoria: € 1.000,00=;

per il giudizio di rinvio:

1. fase di studio: € 2.600,00=;
2. fase introduttiva: € 600,00=;
3. fase decisoria: € 1.300,00=;

il tutto pari ad un compenso corrispondente, nell'intero, per il giudizio di primo grado, pari a complessivi € 5.500,00=, per il giudizio di appello, pari a complessivi € 5.100,00; per il giudizio di cassazione, pari a complessivi € 4.000,00=; per il giudizio di rinvio, pari a complessivi € 4.500,00, oltre su ciascuno di tali giudizi, alle successive spese occorrente, C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55 nei limiti del 10%, compensando le spese come sopra liquidate in misura di 1/5 per ciascuno dei gradi di giudizio.



**La Corte d'Appello di Torino**  
**Sezione II Civile**

Visti gli artt. 394, 359 e 279 c.p.c.,  
giudicando su rinvio dalla Corte di Cassazione;  
definitivamente pronunciando;  
ogni diversa istanza respinta;  
in parziale accoglimento delle domande azionate dal Consorzio Mercato Coperto, in persona del legale rappresentante p.t., con l'atto di riassunzione nei riguardi di Le Linguacce del Furnè s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

**riforma**

la sentenza emessa dal Tribunale di Asti, in data 17 dicembre 2004 e depositata il 20 dicembre 2004 (n. 794/04 e, per l'effetto, respinge le domande azionate dalla società Le Linguacce del Furnè s.r.l. con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2003 nei confronti del Consorzio Mercato Coperto, in persona del legale rappresentante p.t.;

Visto l'art. 91 c.p.c.,

**condanna**

la società Le Linguacce del Furnè s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, in favore del Consorzio Mercato Coperto, in persona del legale rappresentante p.t., spese liquidate al netto della già disposta compensazione in misura di 1/5, quanto al giudizio avanti il Tribunale di Asti in € 4.400,00, avanti la Corte di Appello in € 4.080,00; avanti la Corte Cassazione, in € 3.200,00 e quanto al giudizio di rinvio presso questa Corte in € 3.600,00, oltre, su ciascuno, al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55 nei limiti del 10%, oltre alle successive spese occorrente, C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 luglio 2016.

Il Consigliere estensore

Maurizio Alzetta

Il Presidente

Emanuela Germano Cortese

